



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1115 c.o.m.

Requisiti speciali per l'avanzamento

I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	VII — Avanzamento degli ufficiali dell'esercito italiano ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1115-requisiti-speciali-per-l-avanzamento/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it